



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

OG DISR

Prot. Uscita del 07/03/2016

Numero **0005844**

Classifica:



Individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016

VISTO l'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per:

- il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

- gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizootie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

VISTO l'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto dell'uva da vino a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da condizioni climatiche avverse, da animali, da fitopatie o da infestazioni parassitarie;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'articolo 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'articolo 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

VISTI gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

VISTO l'articolo 127, della legge 23 dicembre 2000 n.388, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO in particolare l'articolo 2 comma 5 *ter* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, dove stabilisce che se, dalle rilevazioni dei prezzi effettuate secondo i criteri stabiliti al punto precedente, si riscontrano scostamenti dei valori dei singoli prodotti relativamente all'ultimo anno superiori al 50% rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno;

CONSIDERATO il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito Internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 – 2020 e dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

CONSIDERATO il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con Decisione n. (C2015)8312 del 20/11/2015, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante e la sottomisura 17.2 Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali;

CONSIDERATO il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo in attuazione, tra l'altro, dell'articolo 49 - assicurazione del raccolto – del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

CONSIDERATO il decreto 10 marzo 2015, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 19 giugno 2015, con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali impianti di frutteti, oliveti e vigneti, serre, ombrai e reti antigrandine, ed i prezzi massimi per le altre garanzie applicabili al settore zootecnico;

CONSIDERATO il decreto 12 gennaio 2015, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III, riguardante la gestione del rischio;

CONSIDERATE le lettere b) ed f), dell'allegato B del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015, che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano Assicurativo Individuale (PAI) e del Piano di



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma nazionale di sviluppo rurale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto;

CONSIDERATO il decreto 2 dicembre 2015, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2016, con il quale sono stati individuati i prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo, degli ortaggi e delle colture da seme a ciclo autunno primaverile, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016;

CONSIDERATO il piano assicurativo 2016, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2016 al n. 367;

PRESO ATTO dei prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio dal 2013 al 2015, trasmessi con nota 12 febbraio 2016;

ESAMINATA la comunicazione dell'AIA (Associazione italiana Allevatori) del 14 dicembre 2015, di aggiornamento dei costi per lo smaltimento della carcasse dei capi bovini, bufalini, equini, suini, ovicapri, avicunicoli, derivanti dalle nuove convenzioni stipulate con le ditte autorizzate;

ESAMINATE le proposte regionali in merito ai costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali destinate alla fungicoltura;

RITENUTO di parametrare per l'anno 2016 gli importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili e dei valori ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione:

- alla media dei prezzi dei singoli prodotti o individui animali, rilevati nel triennio dal 2013 al 2015 e trasmessi da Ismea con nota 12 febbraio 2016, per le produzioni vegetali, zootecniche e per gli animali oggetto di abbattimento forzoso;
- ai costi comunicati dall'AIA in data 14 dicembre 2015 per lo smaltimento delle carcasse animali;
- ai costi di ripristino delle strutture aziendali ed ai valori unitari massimi delle altre garanzie applicabili al settore zootecnico (mancati redditi), già stabiliti con il citato decreto ministeriale 10 marzo 2015;

My



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- ai costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali destinate alla fungicoltura comunicati dalle Regioni;

D E C R E T A:

Articolo 1

(Prezzi delle produzioni vegetali, degli allevamenti e delle strutture assicurabili con polizze agevolate e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2016)

1. I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali e delle altre garanzie applicabili al settore zootecnico, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016, in attuazione del Piano assicurativo agricolo 2016, citato nelle premesse, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.
2. I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, struttura aziendale, specie animale, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze o di adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative degli stessi e alle condizioni locali di mercato.
3. Per il riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente varietà, può essere maggiorato fino a € 7,75 il quintale. Al certificato di polizza deve essere allegato il contratto di coltivazione quale riso da seme, per i controlli da parte dell'Autorità di gestione del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014 – 2020 e dell'Organismo pagatore competente.
4. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, può essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza o di adesione al fondo di mutualizzazione deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della Regione territorialmente competente, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura "*produzione biologica*".
5. I prezzi massimi riferiti al metro quadrato per i prodotti florovivaistici e orticoli, riportati nell'allegato, rappresentano il valore massimo annuale assicurabile per unità di superficie,

124



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

tenendo conto della successione dei cicli colturali delle specie riportate nella colonna "specifica prodotto".


Articolo 2

(Modalità di determinazione di ulteriori prezzi)

1. Nel termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, i soggetti interessati alla stipula delle polizze possono segnalare eventuali esigenze di ulteriori prezzi, non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco allegato, inviando la comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it. Nei successivi 30 giorni, in presenza dei dati conoscitivi di mercato e sulla base del parere dell'ISMEA, si provvede alla determinazione dei nuovi prezzi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 07 MAR. 2016


Maurizio Martina

hs

